



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1708

Data 22/10/2026

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 661/2016. ULTERIORI DETERMINAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 661/2016. ULTERIORI DETERMINAZIONI.

“Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”

Premesso che:

- con delibera n. 16 del 09.01.2026 è stata aggiudicata alla ditta Gada Italia spa la procedura di gara indetta con Deliberazione n. 1583 del 15 ottobre 2025, finalizzata alla fornitura annuale, mediante gara-ponte, di sistemi di prelievo sottovuoto venoso e provette per i laboratori analisi della Asl di Pescara, nelle more dell'espletamento della procedura di gara centralizzata da parte dell'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom) per un valore complessivo di € 506.600,00 + Iva;
- in esito alla sopracitata delibera n. 16/26, in data 9 febbraio 2026, la ditta Becton Dickinson Italia spa, ha notificato all'Azienda Sanitaria di Pescara e alla ditta Gada Italia spa, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sez. di Pescara, n. 68/2026 Reg.Ric. chiedendo l'annullamento dell'aggiudicazione della procedura di gara disposta con la deliberazione n. 16/2026;
- il Tar di Pescara con sentenza non definitiva n. 00342/2026 del 29/06/2026 ha stabilito di disporre una verifica di carattere tecnico, affidando il compito all'Istituto Superiore di Sanità rinviando al 13 novembre 2026 la trattazione;
- l'ASL di Pescara si è impegnata a non procedere con la stipula del contratto con la ditta Gada Italia spa, nelle more della definizione del giudizio;

Considerato che

- il precedente contratto di fornitura dei dispositivi in parola, il numero 1471/2016, ditta Gada Italia spa, risulta prossimo alla scadenza;
- tale servizio di fornitura riveste carattere di essenzialità e non può essere interrotto senza recare grave pregiudizio all'interesse pubblico e all'utenza;
- con nota del 18/06/2026, agli atti d'ufficio, la coordinatrice della UOC Laboratorio Analisi Cliniche ha segnalato, altresì, alla UOC Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi l'urgenza di acquisire nuovi Decapper poiché quelli in uso risultano obsoleti e non possono essere riparati e che gli stessi sono necessari *“per esigenze operative indifferibili, visto che in laboratorio circa 2000 provette durante la mattinata devono essere stappate”*.

Acquisita in data 07/07/2026 la disponibilità da parte della ditta Gada Italia spa al mantenimento delle condizioni economiche attuali nelle more della definizione del giudizio di cui in premessa nonché **l'offerta economica per il noleggio mensile di uno strappatore pari ad € 900,00 + iva;**

Evidenziato che con nota del 06/08/2026, agli atti d'ufficio, la coordinatrice della UOC Laboratorio Analisi Cliniche nel confermare l'idoneità dello strappatore offerto dalla ditta Gada Italia spa, specifica che *“considerata la capacità delle giostre per caricare i campioni, si richiede un numero di almeno 5 DECAPPER”*;

Specificato che per la stipula del nuovo contratto sarà necessario attendere la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale sez. di Pescara e che verosimilmente lo stesso non sarà sottoscritto prima di 6 mesi;

Evidenziato:

- la spesa complessiva stimata per la fornitura di “sistemi di prelievo e provette” per un anno e per il noleggio di n. 5 stappatori sempre per un anno può essere quantificata in € 354.000,00 + iva;
- l’attuale residuo economico dell’accordo quadro risulta più che sufficiente a coprire detto fabbisogno, con possibilità di dilazionare solo i termini del suddetto contratto fino al 30.09.2027, senza necessità di stanziamento di risorse aggiuntive, nelle more della definizione del ricorso sub iudice di cui in premessa;

Precisato che il contratto in argomento dovrà intendersi automaticamente risolto qualora, prima dei sei mesi, venga emessa la sentenza da parte del Tribunale Amministrativo Regionale sez. di Pescara;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 la proroga del contratto Gada Italia spa per ulteriori 12 mesi con clausola risolutiva qualora medio tempore si concludesse il procedimento n. 68/2026 Reg.Ric Tar sez. di Pescara;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente ai sensi della legge 7 agosto 1990 n°241 e ss.mm.ii. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell’attestazione resa dai componenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore della U.O.C ABS

Nonché la registrazione al centro di costo:

2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;

e al conto economico dell’esercizio di competenza:

3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda;

Visto il D. Lgs. N. 36/2023;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) **Di prorogare** il contratto di Gada Italia spa n. 1471/2016 delibera n. 661/2016 per la fornitura di “*sistemi di prelievo venoso e provette*”, e il noleggio di n. 5 stappatori alle medesime condizioni economiche attuali per un anno al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle more della definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sez. di Pescara n. 68/2026 Reg.Ric.;
- 2) **Di quantificare** in € 354.000,00 + Iva, il valore della proroga di cui al punto 1;
- 3) **Di dare** atto che spesa relativa a detto provvedimento trova copertura nel residuo economico dell’Accordo quadro delibera n. 661/2026 e che pertanto non sono necessari stanziamenti di

risorse aggiuntive da parte della ASL;

- 4) **Di stabilire che** il contratto di cui al punto 1) dovrà intendersi automaticamente risolto qualora, medio tempore, fosse definito il giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sez. di Pescara n. 68/2026 Reg.Ric.;
- 5) **Di trasmettere** la suddetta deliberazione alla società interessata;
- 6) **Di dichiarare** il presente provvedimento, ai sensi dell'art 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28 giugno 2012, immediatamente esecutivo;
- 7) **Di disporre che** il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio online ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
- 8) **Di dare atto che** ai sensi della Legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Luisa Evangelista

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Federica Faccia

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0701010312

Anno 2026 2027

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1708 del 22/10/2026 ad oggetto:

DELIBERAZIONE N. 661/2016. ULTERIORI DETERMINAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 22/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato